

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

“Decreto Sostegni bis”

Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Giugno 2021

INDICE

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 “DECRETO SOSTEGNI BIS – NOTA DI APPROFONDIMENTO	4
Art. 1: contributo a fondo perduto	5
Art. 2: Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.....	5
Art. 3: incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana	6
Art. 7: misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d’arte e bonus alberghi	6
Art. 8: misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19	6
Art. 10: misure di sostegno al settore sportivo	7
Art. 15: misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese	7
Art. 24: rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri	7
Art. 36: ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza	8
Art. 37: reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità	8
Art. 38: disposizioni in materia di NASpl	8
Art. 39: disposizioni in materia di contratto di espansione	8
Art. 40: ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale	9
Art. 41: contratto di rioccupazione.....	10
Art. 42: proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo	11
Art. 43: decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio	13
Art. 44: indennità per i collaboratori sportivi	13
Art. 45: proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione.....	14
Art. 46: oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego, modifiche al DLgs n. 150/15 e contributo straordinario agli istituti di patronato.....	14
Art. 48: Piano nazionale per le Scuole dei Mestieri	16
Art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.....	16
Art. 53: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.....	17
Art. 58: misure urgenti per la scuola	17
Art. 60: misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina	19
Art. 61: Fondo italiano per la scienza	20
Art. 62: polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino.....	20
Art. 63: misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa	21
Art. 65: misure urgenti per la cultura	21
Art. 67: misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari	22

Art. 69: indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca 23

Art. 70: esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo 24

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 “DECRETO SOSTEGNI BIS – NOTA DI APPROFONDIMENTO

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021. Il provvedimento, immediatamente in vigore, stanziava 40 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi per le politiche del lavoro, per potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio epidemico da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. Gli interventi previsti si articolano su sette principali linee di azione:

- sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;
- accesso al credito e liquidità delle imprese;
- tutela della salute;
- lavoro e politiche sociali;
- sostegno agli enti territoriali;
- giovani, scuola e ricerca;
- misure di carattere settoriale.

Il dettato normativo è articolato in 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli e prevede misure in materia di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento di costi fissi (Titolo I, artt. 1-11), misure per l'accesso al credito e alla liquidità delle imprese (Titolo II, artt. 12-25), misure per la tutela della salute (Titolo III, artt. 26-35), misure in materia di lavoro e di politiche sociali (Titolo IV, artt. 36-50), Enti territoriali (Titolo V, artt. 51-57), giovani e ricerca (Titolo VI, artt. 58-64), cultura (Titolo VII, artt. 65-67), agricoltura e trasporti (Titolo VIII, artt. 68-73), disposizioni finali e finanziarie (Titolo XI, artt. 74-78).

Tra le principali misure adottate, con particolare riferimento alla crescita economica e al mercato del lavoro, si segnala l'art. 1 che riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto per tutti i soggetti con partita IVA attiva, mentre per favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi (art. 2) è istituito il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse". L'art. 13 proroga fino al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, a sostegni della liquidità delle imprese. In materia di Reddito di emergenza (Rem) l'art. 36 riconosce ulteriori quattro quote relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre. L'art. 38 dispone il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la NASpI. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale (art. 40), i datori di lavoro che hanno subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono presentare domanda di CIGD per una durata massima di 26 settimane. L'art. 41 istituisce dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per incentivare i lavoratori privi di impiego a trovare una nuova collocazione professionale, previa definizione di un progetto individuale di inserimento, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemologica. L'art. 42 riconosce ai lavoratori stagionali del turismo e

degli stabilimenti termali, un'indennità omnicomprensiva pari a 1.600 euro. Per i collaboratori sportivi (art. 44) è erogata un'indennità a compensazione della cessazione o riduzione delle attività. L'art. 45 proroga di sei mesi e comunque fino al 31 dicembre 2021, la CIGS per cessazione, nonché incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 125 milioni di euro per il 2022. L'art. 46 dispone, tra l'altro, il commissariamento di ANPAL e ANPAL Servizi, procedendo alla successiva modifica degli statuti. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. A far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'Economia e delle Finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi.

Per l'esame esaustivo della Decreto di cui si tratta, si rimanda al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consultato per l'elaborazione della presente nota, assieme alle schede di lettura del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 27 maggio 2021, aventi ad oggetto "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (Decreto Sostegni-bis)". Nello specifico sono di seguito riportate le principali disposizioni:

Art. 1: contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al DL n. 41/21, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Il nuovo contributo spetta nella misura del 100% di quello già corrisposto ed è erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta in precedenza.

È altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, alternativo a quello precedentemente evidenziato, a patto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare dello stesso periodo dell'anno precedente. I soggetti che abbiano già beneficiato del contributo previsto dal DL n. 41/21 possono ottenere l'eventuale maggior valore: se dall'istanza di riconoscimento emergesse invece un contributo inferiore rispetto a quello spettante, l'Agenzia delle Entrate non procede ad alcun seguito dell'istanza stessa.

Art. 2: Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure di contenimento epidemiologico finora adottate, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente Decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione

di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze si provvede ad individuare le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Art. 3: incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

Il Fondo a sostegno dei comuni a vocazione montana è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. L'incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono con proprio provvedimento a definire i suddetti comprensori e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Art. 7: misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle città d'arte e bonus alberghi

Il Fondo di sostegno alle agenzie di viaggio, ai tour operator, nonché alle imprese turistico-ricettive, di cui al DL n. 34/2020¹ è incrementato di 150 milioni di euro. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è quindi istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Art. 8: misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Oltre a prevedere la modifica della disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, la norma, al comma 2, rfinanzia di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

¹ "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c161a29e-8b96-40bf-baa8-ad3e1f648978&title=scheda>

Art. 10: misure di sostegno al settore sportivo

Ai commi 3 e 4 è prevista, per sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con DPCM 24 ottobre 2020, l'introduzione per il 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo da 56 milioni di euro, per riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19. Inoltre, è previsto rifinanziamento, per 180 milioni di euro per il 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto.

Art. 15: misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Art. 24: rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri

Il Fondo di sostegno alle grandi imprese, previsto dal DL n. 41/21 "Decreto Sostegni"² è incrementato di 200 milioni di euro per il 2021, per la concessione di prestiti a quelle aziende che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano allo scopo predisposto, è concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia -Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

² "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f7108c7b-1a22-4e19-8b26-00703ca8027c&title=scheda>

Art. 36: ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro di Reddito di emergenza (Rem) relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto già previsto in materia dal DL n. 41/21. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem si applicano i requisiti già previsti, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021. L'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). La domanda per le quote di Rem è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto, secondo le modalità stabilite dallo stesso. Il riconoscimento delle quote di Rem è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 37: reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Ai fini della corresponsione dell'indennità nell'ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall'epidemia da COVID-19, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, è equiparato all'assegno medesimo. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 38: disposizioni in materia di NASpl

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del DLgs n. 22/15³ e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente Decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021, tale applicazione è sospesa fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 la disposizione ritrova piena applicazione e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Art. 39: disposizioni in materia di contratto di espansione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico, per l'attuazione del contratto di espansione, non può essere inferiore a 100 unità e, conseguentemente, i limiti di spesa sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità mensile per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta

³ "La NASpl si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione".

mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, previo consenso scritto dei lavoratori stessi, sono riconosciute entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 40: ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro privati che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo sopraccitato. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi collettivi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate. Per i trattamenti concessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure previste dalla Legge n. 223/91 per la durata del trattamento di integrazione salariale

fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta altresì preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni sopracitate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Art. 41: contratto di rioccupazione

In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il predetto contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, previo preavviso, durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche.

L'esonero contributivo in trattazione spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi recesso dal contratto al termine del periodo di inserimento, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'Ente previdenziale.

Il beneficio è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 42: proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per il lavoro stagionale, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5 mila euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, nonché titolari di pensione.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore di cui al punto precedente, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75 mila euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro, erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35 mila euro.

Le indennità sopracitate non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. La domanda è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite apposito modello.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 43: decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 770,0 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il beneficio è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Art. 44: indennità per i collaboratori sportivi

È erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del Reddito di cittadinanza. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'ammontare dell'indennità è così determinato:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10 mila euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4 mila euro 10 mila euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4 mila euro, spetta la somma complessiva di euro 800.

Ai suddetti fini, la società Sport e Salute S.p.A. sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari, nonché provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa indicato, comunicando con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 45: proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Viene modificato l'art. 44 del DL n. 109/18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 130/18, prevedendo che, in via eccezionale e al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 46: oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego, modifiche al DLgs n. 150/15 e contributo straordinario agli istituti di patronato

Per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono poi apportate modificazioni al DLgs n. 150/152. Nello specifico sono soppressi i commi relativi alla nomina del Presidente dell'ANPAL, al subentro di ANPAL nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., nonché alla sostituzione del presidente di ANPAL con la figura del Direttore. Questo è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, o altro personale in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al Direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento ed è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche, o altro personale in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.

Oltre alla soppressione della figura del Direttore Generale dell'ANPAL, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL, a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un Commissario straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario

straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente Decreto decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi e il Commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società.

A far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'Economia e delle Finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.

Art. 48: Piano nazionale per le Scuole dei Mestieri

Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri". Il fondo è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa previsti.

Art. 50: interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente Decreto.

Per le suddette finalità è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

Art. 53: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo pubblicato nell'art. di cui si tratta; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. All'onere di cui sopra pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie".

Art. 58: misure urgenti per la scuola

Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) a tenere conto delle

necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte, tra l'altro, le seguenti misure:

- con riferimento agli incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal DLgs 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali;
- a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del DLgs 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;
- qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del DPR 5 febbraio 2018, n. 22⁴;
- al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;
- allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del Consiglio Superiore della pubblica istruzione (CSPI) è prorogata per ragioni di

⁴ Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018). Art. 4, comma 7: "Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorità di gestione può prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità".

emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022, in deroga alle disposizioni di cui al DLgs 30 giugno 1999, n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione;

- con Decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo Decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Per le medesime finalità alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, compresi i servizi educativi autorizzati⁵.

Art. 60: misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca e, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina

In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca. Con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

⁵ Può anche essere utile la consultazione del seguente documento del Servizio Studi della Camera dei deputati: "Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell'istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM)", del 18 maggio 2021, al seguente link: https://www.camera.it/temi/ap/documentazione/temi/pdf/1218064.pdf?_1590338246360

del presente Decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le Università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla Legge 29 luglio 1991, n. 243 "Università non statali legalmente riconosciute", e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie".

Art. 61: Fondo italiano per la scienza

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello *European Research Council (ERC)*⁶, con particolare riferimento alle tipologie denominate "*Starting Grant*" e "*Advanced Grant*". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie".

Art. 62: polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino

L'art. di cui si tratta modifica l'art. 49 del DL n. 34/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria *dell'automotive*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e *dell'automotive*" con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 651/2014⁷. Il Centro favorisce la collaborazione con Università e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività di formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. Il Centro promuove e organizza attività di: a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione; b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non

⁶ <https://erc.europa.eu/>

⁷ Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

discriminatoria; c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti l'attività del Centro. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui sopra. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con Decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie".

Art. 63: misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa

Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Con Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il Decreto di cui sopra provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021. Per le finalità di sopra, il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa è prorogato per l'anno 2022.

Art. 65: misure urgenti per la cultura

Il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del

Covid-19, è autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali somme sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui sopra, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più Decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. 10. Agli oneri derivanti dall'articolo di cui si tratta, pari a 286,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie".

Art. 67: misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi della presente norma. L'efficacia della disposizione di cui si tratta è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁸, all'autorizzazione della Commissione europea. Ai fini del credito d'imposta di cui sopra si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. Il credito d'imposta di cui sopra non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è inoltre scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. Il credito d'imposta di cui sopra è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF>

false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui sopra. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui si tratta, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie". Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui sopra è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei Regolamenti dell'Unione europea sopra richiamati, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 69: indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità; b) titolari di pensione. L'indennità di cui si tratta: a) non concorre alla formazione del reddito; b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del Reddito

di cittadinanza; del Reddito di emergenza⁹; c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del DL n. 41/21 e le relative proroghe di cui al presente decreto; d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. L'indennità di cui sopra è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta un'indennità una tantum di 950 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 70: esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente Decreto-Legge, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Per l'esonero di cui sopra, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante

⁹ Per il Rem si rimanda alla Nota di approfondimento realizzata dalla Linea di attività Benchmarking Nazionale e Internazionale Direzione Studi e Ricerche, di ANPAL servizi "Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del "Decreto Rilancio". Nota di approfondimento e focus sul Reddito di emergenza", consultabile al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=28d1667b-f542-4a40-ba71-820167198f61&title=scheda>

un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"¹⁰ e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di si tratta è riconosciuto, fermo restando quanto sopra previsto nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsti e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Alle minori entrate derivanti dalla presente norma, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 "Disposizioni finanziarie".

¹⁰ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=IT)